



COMUNE DI NAPOLI

ESECUZIONE IMMEDIATA

Delibera n. 27 del 26/06/2013

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O: Approvazione del regolamento per il funzionamento del mercato di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 e individuazione delle aree a ciò destinate (All. del. Di G.M. N. 265 del 19/04/2012 e n. 18 emendamenti + TESTO COORDINATO)

L'anno duemilatredici il giorno 26 del mese di giugno nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 V□ piano, si riunito il Consiglio Comunale in grado di PRIMA convocazione ed in seduta PUBBLICA

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza timbrata a fianco di ciascun nominativi

SINDACO

de MAGISTRIS LUIGI

- 1) ADDIO GENNARO
- 2) ATTANASIO CARMINE
- 3) BEATRICE AMALIA
- 4) BORRIELLO ANTONIO
- 5) BORRIELLO CIRO
- 6) CAIAZZO TERESA
- 7) CAPASSO ELPIDIO
- 8) CASTIELLO GENNARO
- 9) COCCIA ELENA
- 10) CROCETTA ANTONIO
- 11) ESPOSITO ANIELLO
- 12) ESPOSITO GENNARO
- 13) ESPOSITO LUIGI
- 14) FELLICO ANTONIO
- 15) FIOLA CIRO
- 16) FORMISANO GIOVANNI
- 17) FREZZA FULVIO
- 18) GALLOTTO VINCENZO
- 19) GRIMALDI AMODIO
- 20) GUANGI SALVATORE
- 21) IANNELLO CARLO
- 22) IZZI ELIO
- 23) LANZOTTI STANISLAO
- 24) LEBRO DAVID

P
P
P
Assente
P
P
P
Assente
P
P
P
P
P
Assente
P
P
P
P
P
P
Assente
P
P
P

- 25) LETTIERI GIOVANNI
- 26) LORENZI MARIA
- 27) LUONGO ANTONIO
- 28) MADONNA SALVATORE
- 29) MANSUETO MARCO
- 30) MARINO ANTONIETTA
- 31) MAURINO ARNALDO
- 32) MOLISSO SIMONA
- 33) MORETTO VINCENZO
- 34) MUNDO GABRIELE
- 35) NONNO MARCO
- 36) PACE SALVATORE
- 37) PALMIERI DOMENICO
- 38) PASQUINO RAIMONDO
- 39) RINALDI PIETRO
- 40) RUSSO MARCO
- 41) SANTORO ANDREA
- 42) SCHIANO CARMINE
- 43) SGAMBATI CARMINE
- 44) TRONCONE GAETANO
- 45) VARRIALE VINCENZO
- 46) VASQUEZ VITTORIO
- 47) VERNETTI FRANCESCO
- 48) ZIMBALDI LUIGI

Assente
P
P
Assente
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Assente
P
P
P
P
P
P
P
Assente

W

N.

G

Presiede la riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino

In grado di prima convocazione ED IN PROSEGUITO DI SEDUTA

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dr. G. Virtuoso

Il Presidente pone in esame la proposta di G.M. n. 965 del 19/04/2012 avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento per il funzionamento del mercato di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 ed individuazione delle aree a ciò destinate.

Il Presidente rappresenta che la delibera è stata inviata alle Commissioni Commercio, Diritti e Sicurezza, Ambiente e Trasparenza e che le Commissioni Diritti e Sicurezza ed Ambiente hanno rinviato l'espressione del parere in Consiglio, la Commissione Commercio, parimenti ha rinviato l'espressione del parere in Consiglio ed ha prodotto una serie di emendamenti.

Il provvedimento è stato inviato a tutte le Municipalità e le Municipalità IV, VI, VII, e IX hanno espresso parere favorevole.

- **L'Assessore Panini** illustra il provvedimento.

Il Consigliere Crocetta, Presidente della Commissione Commercio, a sua volta illustra il lavoro svolto nell'ambito della sua Commissione, che ha tenuto nel merito una serie di riunioni, predisponendo alcuni emendamenti come preannunciato dal Presidente.

Entrano in Aula i Consiglieri Moretto, Guangi e Mansueto (Presenti 38)

Il Consigliere Moretto afferma che l'Assessore è stato molto esaustivo ed ha svolto una relazione ampia e completa.

Entrano in Aula i Consiglieri Addio e Mundo (Presenti 40) .

Il Consigliere Verneti afferma che è necessaria una revisione delle modalità di vendita nella nostra città, in molti casi le condizioni igienico sanitarie sono carenti.

L'Assessore Panini ricorda che il provvedimento era stato predisposto dall'Assessore Marco Esposito, suo predecessore, del quale loda l'operato, in seguito sono stati svolti alcuni approfondimenti..

Il Presidente, terminati gli interventi dei Consiglieri, passa all'esame degli emendamenti, dando lettura di un emendamento soppressivo, preparato dalla Commissione.

Recepito il parere favorevole dell'Amministrazione, lo pone in votazione ed assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara, che il Consiglio ha approvato, all'unanimità, l'emendamento di seguito riportato:

Emendamento n. 1

AREE INDIVIDUATE PAG. 6

V MUNICIPALITÀ
SOPPRIMERE

1)PIAZZA IMMACOLATA

II MUNICIPALITÀ
SOPPRIMERE

1)VIA CERVANTES

IV MUNICIPALITÀ
SOPPRIMERE

1) CENTRO DIREZIONALE
5) AREA ANTISTANTE TORRI PORTA CAPUANA
2) PIAZZA CARLO III

X MUNICIPALITÀ
SOPPRIMERE

1)PIAZZA ITALIA (Ail. 1)

Il Presidente passa al secondo emendamento a firma del Consigliere Santoro, con alcune integrazioni dei Consiglieri Frezza e Fiola

Recepito il parere favorevole dell'Amministrazione, lo pone in votazione ed assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara, che il Consiglio ha approvato, a maggioranza, con l'astensione del Consigliere Nonno, l'emendamento di seguito riportato:

Emendamento n. 2

Alla pag. 6

Inserire le seguenti aree

III Municipalità

Piazza S. Eframo Vecchio

IV Municipalità Piazza Gerolomini

V Municipalità

Area Pedonale Via Freud/ Via Fragnito (C.D. Piazzetta Totò)

Ingresso Parco Camaldoli di Via Camaldolilli

IX Municipalità

Parco Attianese di via Provinciale

Mercato Caramanico (All. 2)

Il Presidente passa al primo emendamento a firma della Consiglieria Coccia.

Recepito il parere favorevole dell'Amministrazione, lo pone in votazione ed assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara, che il Consiglio ha approvato, all'unanimità, l'emendamento di seguito riportato:

Emendamento n.3

All'articolo 1 dopo le parole " nel rispetto di regole comportamentali certe " aggiungere " Garantire igienicità e salubrità dei prodotti commercializzati secondo le vigenti normative in materia (regolamento 852/2004 e s.m.i)(All. 3)

Il Presidente passa al secondo emendamento a firma della Consiglieria Coccia.

L'Assessore Panini, pur esprimendo parere favorevole, afferma che è stato presentato un emendamento simile in Commissione e, pertanto, l'emendamento della Consiglieria Coccia risulta assorbito.

Il Presidente passa all'emendamento 2/ bis predisposto dalla Commissione

Recepito il parere favorevole dell'Amministrazione, lo pone in votazione ed assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara, che il Consiglio ha approvato, all'unanimità, l'emendamento di seguito riportato:



Emendamento n.4

All'articolo 4

eliminare per intero il punto 2 (All. 4)

Il Presidente passa all'emendamento 3.1 predisposto dalla Commissione

Recepito il parere favorevole dell'Amministrazione, lo pone in votazione ed assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara, che il Consiglio ha approvato, all'unanimità, l'emendamento di seguito riportato:

Emendamento n.5

Art. 5 punto 2 sopprimere dalla parola qualora sino alla parola comune.(All. 5)

Il Presidente passa ad un emendamento all'articolo 5, proposto dall'Assessore Panini, lo pone in votazione ed assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara, che il Consiglio ha approvato, all'unanimità, l'emendamento di seguito riportato:

Entra in Aula il Consigliere Lanzotti (Presenti 41)

Emendamento n.6

Art. 5 punto 3 dopo la parola gestione inserire le parole " fermo restando l'applicazione della tabella di cui al comma 2 per l'assegnazione dei posteggi."(All. 6)

Il Presidente passa all'emendamento 3.2 predisposto dalla Commissione

Recepito il parere favorevole dell'Amministrazione, lo pone in votazione ed assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara, che il Consiglio ha approvato, all'unanimità, l'emendamento di seguito riportato:

Emendamento n.7

Art. 5 punto 2 **CRITERI** al punto 5 sostituire 40 anni con 50 (All. 7)

Il Presidente passa all'emendamento 3.3 predisposto dalla Commissione

Interviene nel merito il Consigliere Moretto.

Recepito il parere favorevole dell'Amministrazione, lo pone in votazione ed assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara, che il Consiglio ha approvato, all'unanimità, l'emendamento di seguito riportato:

Emendamento n.8

Art 6 punto H dopo la parola circolazione aggiungere: obbligo del presidio di Polizia Municipale i cui costi sono a carico del soggetto gestore dell'area mercatale.(All. 8)

Il Presidente passa all'emendamento 4.01, predisposto dalla Commissione

Recepito il parere favorevole dell'Amministrazione, lo pone in votazione ed assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara, che il Consiglio ha approvato, all'unanimità, l'emendamento di seguito riportato:



Emendamento n.9

Art. 7 punto 2 dopo la parola aziendale aggiungere: riportati sulla etichetta.(All 9)

Il Presidente passa all'emendamento 4.02, predisposto dalla Commissione

Recepito il parere favorevole dell'Amministrazione, lo pone in votazione ed assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara, che il Consiglio ha approvato, all'unanimità, l'emendamento di seguito riportato:

Emendamento n.10

Art. 7 punto 3 dopo la parola agricolo aggiungere: riportati sulla etichettatura del prodotto (All. 10)

Il Presidente passa all'emendamento 4.03, predisposto dalla Commissione

Recepito il parere favorevole dell'Amministrazione, lo pone in votazione ed assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara, che il Consiglio ha approvato, all'unanimità, l'emendamento di seguito riportato:

Emendamento n.11

Art. 7 punto 4 dopo la parola residui aggiungere: in apposita confezione.(All. 11)

Il Presidente passa all'emendamento N. 4, predisposto dal Consigliere Coccia, suddiviso in tre parti.

Recepito il parere favorevole dell'Amministrazione, pone in votazione la prima parte, ed assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara, che il Consiglio ha approvato, all'unanimità, l'emendamento di seguito riportato:

Emendamento n.12

Sostituire la punto 9 l'espressione " essere a conoscenza delle" con " attenersi alle"(All. 12)

Il Presidente legge la seconda parte dell'emendamento a firma della Consigliera Coccia.

L'Assessore Panini muove dei rilievi

La Consigliera Coccia ritira l'emendamento.

Il Presidente legge la terza parte dell'emendamento, la Consigliera Coccia lo ritira.

Il Presidente passa all'emendamento N. 4, a firma del Consigliere Coccia.

Il Consigliere Fiola muove dei rilievi..

la Consigliera Coccia lo ritira.

Il Presidente passa all'emendamento 4.04, predisposto dalla Commissione

Recepito il parere favorevole dell'Amministrazione, lo pone in votazione ed assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara, che il Consiglio ha approvato, all'unanimità, l'emendamento di seguito riportato:



Emendamento n.13

Art. 7 punto 11 dopo la parola pulite, aggiungere: provvedere al trasferimento dei rifiuti dell'esercizio dell'attività negli appositi contenitori indicati e selezionati per la raccolta differenziata.(All. 13)

Il Presidente passa all'emendamento 5.01 predisposto dalla Commissione

Recepito il parere favorevole dell'Amministrazione, lo pone in votazione ed assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara, che il Consiglio ha approvato, all'unanimità, l'emendamento di seguito riportato:

Emendamento n.14

Art. 8 punto 1 dopo la parola partecipazione, aggiungere: rispettare tutti gli obblighi amministrativi , compresa la SCIA.(All. 14)

Il Presidente passa all'emendamento n. 5 a firma del Consigliere Coccia

Recepito il parere favorevole dell'Amministrazione, lo pone in votazione ed assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara, che il Consiglio ha approvato, all'unanimità, l'emendamento di seguito riportato:

Emendamento n.15

Aggiungere il punto 2 " Gli addetti alla vendita di prodotti deperibili devono indossare abbigliamento idoneo come previsto dalle norme vigenti"(All. 15)

Il Presidente passa all'emendamento n. 6 predisposto dalla Commissione

Recepito il parere favorevole dell'Amministrazione, lo pone in votazione ed assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara, che il Consiglio ha approvato, all'unanimità, l'emendamento di seguito riportato:

Emendamento n.16

: Art. 10 punto 1 eliminare la parola settimanale. "(All. 16)

Il Presidente passa all'emendamento n.7 predisposto dalla Commissione

Recepito il parere favorevole dell'Amministrazione, lo pone in votazione ed assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara, che il Consiglio ha approvato, all'unanimità, l'emendamento di seguito riportato:

Emendamento n.17

Art.11 rigo 3 dopo la parola particolare aggiungere: ed a norma di igiene e conservazione dei prodotti alimentari.(All. 17)

Il Presidente passa all'emendamento n 8 predisposto dalla Commissione

Recepito il parere favorevole dell'Amministrazione, lo pone in votazione ed assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara, che il Consiglio ha approvato, all'unanimità, l'emendamento di seguito riportato:

seguito riportato:

Emendamento n.18

Art. 13 punto 1 dopo la parola mercati, eliminare la parola possono e sostituirla con la parola dovranno.(All. 18)

Pertanto il Consiglio

Premesso che

- ^ in diverse aree della città, già dall'anno 2007, su richiesta delle Associazioni di categoria e con il contributo della Regione Campania si è dato vita, in via sperimentale, a varie manifestazioni per l'esposizione e la vendita di prodotti locali provenienti da aziende agricole, con l'intento di valorizzare il territorio e creare opportunità di rapporto diretto tra produttori e consumatori, per contenere i prezzi dei prodotti agricoli, per garantire l'origine e la qualità dei prodotti acquistati, nonché per incentivare il consumo dei prodotti di stagione e la conoscenza delle aziende di settore ;

Preso atto che

- ^ le citate manifestazioni hanno fatto registrare un positivo riscontro sia per gli imprenditori agricoli partecipanti e sia per l'utenza in crescita;
- ^ la vendita dei prodotti agricoli, da parte delle aziende agricole produttrici, si contraddistingue come vendita diretta, avente come obiettivo fondamentale la valorizzazione delle caratteristiche nutrizionali dei prodotti alimentari, la freschezza dei prodotti agricoli, consolidando il legame socio-economico con il territorio;

Considerato che

- ^ la congiuntura economica sfavorevole ed il costante aumento del costo della vita, soprattutto per quanto riguarda i generi di largo consumo, hanno spinto i consumatori a rivolgersi verso gli operatori che garantiscono un buon prodotto ad un costo contenuto, come nel caso dei prodotti agricoli venduti direttamente al consumatore (filiera corta);
- ^ l'accorciamento della filiera produttiva costituisce un metodo efficace anche per migliorare il reddito degli stessi produttori;
- ^ i mercati degli imprenditori agricoli ben rispondono alla crescente domanda dei consumatori che chiedono qualità, affidabilità e prodotti naturali che rappresentino il territorio, nonché il contatto diretto con i produttori, quale indice di garanzia di origine dei prodotti;
- ^ tra gli elementi caratterizzanti i mercati dei produttori agricoli, risulta fondamentale anche la sensibilizzazione del consumatore ad un acquisto responsabile e rispettoso dei cicli produttivi, in quanto si facilita la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichettature, garanzie di tracciabilità) ;
- ^ tale iniziativa può favorire lo sviluppo locale, in quanto oltre a valorizzare le risorse territoriali disponibili per tutelare l'ambiente e curare il paesaggio, promuove i prodotti tipici locali, diffondendo la conoscenza dell'alimentazione *made in Italy*, non solo come risorsa economica, ma anche come fondamentale espressione d'identità;

Visto

- ^ il D.Lgs n.114/98- che, all'art.4, comma 2, lett. d), esclude espressamente dalla normativa sul commercio: "d) i produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del Codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 e successive modificazioni e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni";
- ^ la Legge n. 296/2006 che, al comma 1065 dell'art. 1, prevede la promozione dello sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta;
- ^ il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007 che, in attuazione della predetta legge, fissa requisiti uniformi e standard per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli e che lo stesso decreto si pone come obiettivo primario quello di soddisfare le esigenze dei consumatori, in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione;

NP

Preso atto che

- ^ il citato D.M. 20/11/2007 - all'art. 2 - comma 1 - lett. a) prevede che le aziende agricole partecipanti al mercato debbano essere ubicate nell'ambito territoriale della regione o negli ambiti definiti dalla

→

singole amministrazioni;

Ritenuto

- ^ opportuno individuare il territorio della Regione Campania, come ambito territoriale di ubicazione delle aziende agricole che possono partecipare al mercato, con priorità per quelle ubicate nei comuni della Provincia di Napoli;

Preso atto che

- ^ ai sensi del D.M. 20/11/2007 - all'art. 2 - comma 1 - lett. b) nei mercati agricoli è consentita la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti in seguito ad attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del c.c.;
- ^ il D.M. 20/11/2007 - all'art. 4 - comma 2 e 4 - prevede che, all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta, possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati;
- ^ la previsione del regolamento, ai sensi dell'art. 4 - comma 3 - del D.M. 20/11/2007, è finalizzata a specificare i prodotti che possono essere venduti ai fini di una maggiore specializzazione e qualificazione del mercato stesso, nonché a regolamentare le modalità di svolgimento delle attività di vendita, nell'ottica della valorizzazione delle tipicità e della provenienza dei prodotti medesimi, con l'espresso coinvolgimento degli imprenditori agricoli ammessi a partecipare al mercato, che assumono l'impegno di rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza amministrativa nell'esercizio delle attività, stabilite nel regolamento medesimo;

Ritenuto che

- ^ lo svolgimento delle attività di mercato non possa disgiungersi da un concreto percorso di conoscenza e approfondimento destinato prevalentemente ai giovani in età scolare, sulle tematiche relative alla sana alimentazione, prevedendo l'organizzazione di laboratori didattici incentrati sui processi di trasformazione dei prodotti agricoli;

Dato atto che

- ^ in questo ambito, le Municipalità hanno svolto un importante lavoro sul proprio territorio, riscuotendo un notevole successo in termini di gradimento da parte dei consumatori;
- ^ è opportuno procedere ad una regolamentazione di tali mercati, prevedendone l'istituzione in aree dedicate;
- ^ ai sensi dell'art. 23 del Regolamento comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 21 settembre 2005 e ss.mm., le Municipalità sono tenute ad esprimere il proprio preventivo parere vincolante e obbligatorio in materia di istituzione di nuovi mercati;
- ^ al fine di avviare il percorso istitutivo, con nota prot. n. PG/2011/0775144 del 24/11/2011, l'Assessorato allo Sviluppo ha invitato le Municipalità a formulare proposte tese all'individuazione delle aree da destinare all'attività;
- ^ con nota prot. PG/2012/102843 del 06/02/2012, la III Municipalità - Stella S. Carlo all'Arena - ha individuato le seguenti aree :

1	Viale del Poggio
2	Piazza Sanità

- ^ con nota prot. PG/2012/102921 del 06/02/2012, la VI Municipalità - Ponticelli-Barra S. Giovanni a Teduccio - ha individuato le seguenti aree :

1	Parco Massimo Troisi (S. Giovanni a Teduccio)
2	Piazza Francesco De Santis (Barra)
3	Via Margherita (Ponticelli)

- ^ con nota prot. PG/2012/102947 del 06/02/2012, la I Municipalità -- Chiaia - ha individuato la seguente area :

1	Villa Comunale di Chiaia
---	--------------------------

- ^ con nota prot. PG/2012/112235 del 08/02/2012 la II Municipalità -- Avvocata-Montecalvario ha individuato le seguenti aree:

1	Piazza Scipione Ammirato
2	Via Cervantes
3	Piazzetta Olivella
4	Parco Ventaglieri
5	Parco Viviani
6	Piazza Dante (su autorizzazione del Sindaco)

- ^ con nota prot. PG/2012/141621 del 17/02/2012 la V Municipalità -- Vomero-Arenella - ha individuato le seguenti aree:

1	Piazza Quattro Giornate
2	Piazza Immacolata (lato Largo Celebrano)
3	Largo Tina Pica (Via Domenico Fontana)

- ^ con nota prot. PG/2012/150569 del 21/02/2012, pervenuta per il tramite dell'Assessorato allo Sviluppo in data 23/02/2012, la VII Municipalità -- Miano-Secondigliano-S.Pietro a Patierno - ha individuato le seguenti aree:

1	Parco S. Gaetano Errico
2	Parco Mianella
3	Parco Barbato
4	Parco Aquino

- ^ con nota prot. PG/2012/177969 del 01/03/2012, la I Municipalità -- Chiaia - Posillipo ha integrato le aree, individuando, altresì, le seguenti aree :

1	Via A. Torelli
2	Piazza Salvatore Di Giacomo

- ^ con nota prot. PG/2012/190378 del 05/03/2012, pervenuta per il tramite dell'Assessorato allo Sviluppo in pari data , la IV Municipalità -- S. Lorenzo-Vicaria-Poggioreale-Zona Industriale - ha individuato le seguenti aree:

1	Centro Direzionale
2	Piazza Carlo III
3	Piazza Cavour -- giardini antistanti Metropolitana
4	Piazza Miraglia
5	Area antistante torri Portacapuana
6	Piazza Principe Umberto
7	Piazza Poderico
8	Piazza S. Ferdinando

N.



- ^ con nota prot. 487 del 07/03/2012, la IX Municipalità – Pianura-Soccavo - ha individuato le seguenti aree:

1	Parco Costantino (Soccavo)
2	Isola Pedonale "Falcone e Borsellino" (Corso Duca D'Aosta - Pianura)

- ^ con nota prot. 825/U del 20/03/2012, la VIII Municipalità – Piscinola-Marianella-Chiaiano-Scampia - ha individuato le seguenti aree :

1	Via Nuova Toscanella (area antistante 28^ Circolo Didattico)
2	Villa Comunale a Piazza Marianella

- ^ il Dipartimento Ambiente ha individuato i parchi di seguito indicati, dislocati in diversi quartieri della città, che al netto delle aree già segnalate dalle Municipalità, sono i seguenti:

1	Parco Scampia
2	Parco Fratelli de Filippo (Ponticelli)
3	Parco Virgiliano (Posillipo)
4	Parco Camaldoli
5	Parco Buglione (Arenella)

Ritenuto che

- ^ in applicazione del principio di sussidiarietà, sia opportuno demandare alle Municipalità la competenza in ordine alle attività connesse allo svolgimento delle singole iniziative, atteso che l'esperienza già acquisita, con il concreto coinvolgimento dell'istituzione più vicina ai cittadini e al territorio di riferimento, ha consentito la realizzazione di buoni risultati in termini di funzionalità e partecipazione, così come quelle direttamente affidate dal Comune di Napoli ad enti o associazioni;
- ^ la periodicità, il numero massimo degli spazi di vendita, la superficie complessiva e gli orari saranno definiti e approvati dalla Giunta Comunale, sentite le Municipalità;
- ^ all'assegnazione dei posteggi e/o delle aree di mercato, si procederà:
- a) mediante appositi bandi, qualora la gestione sia svolta direttamente dal Comune di Napoli;
 - b) mediante la stipula delle apposite convenzioni, con gli enti e/o le associazioni di cui l'Amministrazione Comunale riterrà di avvalersi per il supporto operativo, qualora la gestione sia affidata ad un soggetto, composto da imprenditori agricoli, anche associati;
- ^ per le aree destinate ai mercati agricoli, che rientrano fra quelle di cui all'art. 2, punto 5)-si applica l'agevolazione tariffaria di cui all'art. 28, comma 3, del Regolamento COSAP.
- ^ **Recepito e fatto proprio il parere rilasciato dal Dirigente firmatario dell'atto, nonché le osservazioni del Segretario Generale sulla proposta di G.M. n. 265 del 19/04/2012**

DELIBERA

Con la presenza in Aula di n. 41 Consiglieri, i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, all'unanimità, con n. 18 emendamenti in precedenza approvati

1. di approvare il regolamento per il funzionamento del mercato di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di individuare il territorio della Regione Campania, con priorità ai comuni della Provincia di Napoli, quale ambito di ubicazione delle aziende agricole che possono partecipare al mercato;
3. di individuare le aree da destinare allo svolgimento dei mercati agricoli, così come proposte dalle Municipalità, secondo il seguente prospetto:

I Municipalità	Villa Comunale; Via A.Torelli; Piazza Salvatore Di Giacomo
II Municipalità	Piazza Scipione Ammirato; Piazzetta Olivella; Parco Ventaglieri; Parco Viviani; Piazza Dante (su autorizzazione del Sindaco)
III Municipalità	Viale del Poggio; Piazza Sanità; Piazza S.Eframo Vecchio
IV Municipalità	Piazza Gerolomini; Piazza Cavour – giardini antistanti Metropolitana; Piazza Miraglia; Piazza Principe Umberto; Piazza Poderico; Piazza S. Ferdinando
V Municipalità	Area pedonale via Freud/via Fragnito (c.d. piazzetta Totò; ingresso parco Camaldoli di via Camaldolilli; Piazza Quattro Giornate; Largo Tina Pica
VI Municipalità	Parco Massimo Troisi; Piazza Francesco De Santis; Viale Margherita
VII Municipalità	Parco S.Gaetano Errico; Parco Mianella; Parco Barbatto; Parco Aquino
VIII Municipalità	Via Nuova Toscanella (area antistante 28^ Circolo Didattico); Villa Comunale a Piazza Marianella
IX Municipalità	Parco Attianese di via Provinciale; Mercato Caramanico; Parco Costantino (Soccavo); Isola Pedonale "Falcone e Borsellino" (Corso Duca D'Aosta - Pianura)
X Municipalità	Piazza San Vitale, Viale Campi Flegrei; Via Cerlone; Piazza Veniero
Dipartimento Ambiente	Parco Scampia; Parco Fratelli de Filippo (Ponticelli); Parco Virgiliano (Posillipo); Parco Camaldoli; Parco Buglione (Arenella)

4. di stabilire che la periodicità, il numero massimo degli spazi di vendita, la superficie complessiva e gli orari saranno definiti ed approvati dalla Giunta Comunale, sentite le Municipalità;
5. di stabilire, altresì, che nel caso di affidamento delle aree mercatali a soggetti gestori, quali associazioni, enti ecc. la periodicità, il numero massimo degli spazi di vendita, la superficie complessiva e gli orari saranno definiti ed approvati da parte della Giunta Comunale, in sede di autorizzazione alla sottoscrizione dell'apposita convenzione prevista dal successivo punto 6, lett.b
6. all'assegnazione dei posteggi e/o delle aree di mercato, si procederà:
 - a) mediante appositi bandi qualora la gestione sia svolta direttamente dal Comune di Napoli ; b) mediante la stipula delle apposite convenzioni, con gli enti e/o le associazioni di cui l'Amministrazione Comunale riterrà di avvalersi per il supporto operativo, qualora la gestione sia affidata ad un soggetto, composto da imprenditori agricoli, anche associati;
7. di dare atto che per le aree destinate ai mercati agricoli, che rientrano fra quelle di cui all'art.2, punto 5)- si applica l'agevolazione tariffaria di cui all'art. 28, comma 3, del Regolamento COSAP.

Il Presidente attesa l'urgenza del provvedimento approvato pone in votazione, ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs.vo 267/2000, l'esecuzione immediata dello stesso. Assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio l'ha approvata a maggioranza con l'astensione del Consigliere Morello.

Il Coordinatore
Dott. G. Scala

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso

Il Presidente del Consiglio Comunale

Prof. Raimondo Pasquino



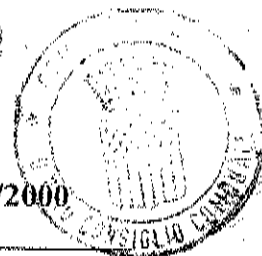
Il Dirigente
Dott.ssa P. Bruognolo

Il Segretario Generale

Dott. G. Viri

Si attesta che la presente stata pubblicata all'albo pretorio il 31 LUG. 2010
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile



Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000
viene assegnato a _____

P.R. _____

ESECUTIVITA DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dato che la presente deliberazione divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell' art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Add _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97 D.L.vo 267/2000 a:

Add _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

P.R. Firma _____

[Allegato 1]

Emendamento n. 1

AREE INDIVIDUATE pag. 6

V MUNICIPALITÀ
SOPPRIMERE

1) PIAZZA IMMACOLATA

II MUNICIPALITÀ
SOPPRIMERE

1) VIA CERVANTES

IV MUNICIPALITÀ
SOPPRIMERE

1) CENTRO DIREZIONALE

5) AREA ANTISTANTE TORRI PORTA CAPUANA

2) PIAZZA CARLO III

X MUNICIPALITÀ
SOPPRIMERE

1) PIAZZA ITALIA (All. 1)

Emendamento n. 2

(allegato n.2)

Alla pag. 6

Inserire le seguenti aree

III Municipalità

Piazza S. Eframio Vecchio

IV Municipalità Piazza Gerolomini

V Municipalità

Area Pedonale Via Freud/ Via Fragnito (C.D. Piazzetta Totò)

Ingresso Parco Camaldoli di Via Camaldolilli

IX Municipalità

Parco Attianese di via Provinciale

Mercato Caramanico (All. 2)

(allegato n.3)

Emendamento n.3

All'articolo 1 dopo le parole" nel rispetto di regole comportamentali certe " aggiungere " Garantire igienicità e salubrità dei prodotti commercializzati secondo le vigenti normative in materia (regolamento 852/2004 e s.m.i)

Emendamento n.4

(allegato 4)

eliminare per intero il punto 2

Emendamento n.5

(allegato 5)

Art. 5 punto 2 sopprimere dalla parola qualora sino alla parola comune.

Emendamento n.6

(allegato 6)

Art. 5 punto 3 dopo la parola gestione inserire le parole " fermo restando l'applicazione delle tabelle di cui al comma 2 per l'assegnazione dei ponteggi."

Emendamento n.7

(allegato 7)

Art. 5 punto 2 **CRITERI** al punto 5 sostituire 40 anni con 50

Emendamento n.8

(allegato 8)

Art 6 punto H dopo la parola circolazione aggiungere: obbligo del presidio di Polizia Municipale i cui costi sono a carico del soggetto gestore dell'area mercatale.

Emendamento n.9

(allegato 9)

Art. 7 punto 2 dopo la parola aziendale aggiungere: riportati sulla etichetta.

Emendamento n.10

(allegato 10)

Art. 7 punto 3 dopo la parola agricola aggiungere: riportati sulla etichettatura del prodotto

Emendamento n.11

(allegato 11)

Art. 7 punto 4 dopo la parola residui aggiungere: in apposita confezione.

Emendamento n.12

(allegato 12)

Sostituire la punto 9 l'espressione " essere a conoscenza delle" con " attenersi alle"

Emendamento n.13

(allegato 13)

Art. 7 punto 11 dopo la parola pulite, aggiungere: provvedere al trasferimento dei rifiuti dell'esercizio dell'attività negli appositi contenitori indicati e selezionati per la raccolta differenziata.

Emendamento n.14

(allegato 14)

Art. 8 punto 1 dopo la parola partecipazione, aggiungere: rispettare tutti gli obblighi amministrativi , compresa la SCIA.

Emendamento n.15

(allegato 15)

Aggiungere il punto 2 " Gli addetti alla vendita di prodotti deperibili devono indossare abbigliamento idoneo come previsto dalle norme vigenti"

Emendamento n.16

(allegato 16)

: Art. 10 punto 1 eliminare la parola settimanale.

Emendamento n.17

(allegato 17)

Art.11 rigo 3 dopo la parola particolare aggiungere: ed a norma di igiene e conservazione dei prodotti alimentari.

Emendamento n.18

(allegato 18)

Art. 13 punto 1 dopo la parola mercati, eliminare la parola possono e sostituirla con la parola dovranno.



COMUNE DI NAPOLI

REGOLAMENTO DEI MERCATI AGRICOLI

Testo coordinato a seguito degli emendamenti approvati nel corso
della seduta del 26/06/2013

NP.

SOMMARIO

- Art. 1 - Finalità del disciplinare
- Art. 2 – Procedure per l'istituzione dei mercati agricoli
- Art. 3 - Soggetti ammessi alla vendita
- Art. 4 - Prodotti agricoli posti in vendita
- Art. 5 – Gestione dei mercati e assegnazione dei posteggi
- Art. 6 – Obblighi del soggetto di coordinamento e gestione
- Art. 7 - Modalità di vendita
- Art. 8 – Addetti alla vendita
- Art. 9 – Monitoraggio dei prezzi
- Art. 10 - Calendario dei mercati e orari
- Art. 11 - Obblighi degli operatori partecipanti ai mercati
- Art. 12 - Disposizioni igienico-sanitarie
- Art. 13 - Attività collaterali
- Art. 14 – Controlli e sanzioni



Art. 1 – Finalità del disciplinare

La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme che stabiliscano la partecipazione ai mercati agricoli riservati alla vendita diretta di prodotti alimentari da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali n. 3510 del 20/11/2007, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29/12/2007.

In particolare, il disciplinare è teso a raggiungere gli obiettivi di qualità di seguito indicati:

- tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscano il consumatore e facilitino la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari, tracciabilità);
- favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali, locali e di qualità;
- favorire la distribuzione di prodotti locali e stagionali dalla chiara e garantita tracciabilità e provenienza;
- accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
- promuovere le relazioni tra cittadini e modelli di sviluppo sostenibile;
- fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe
- Garantire igienicità e salubrità dei prodotti commercializzati secondo le vigenti normative in materia (regolamento 852/2004 e s.m.i)

Art. 2 – Procedure per l'istituzione dei mercati agricoli

1. L'individuazione delle aree destinate ad ospitare i mercati agricoli è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. La periodicità, il numero massimo degli spazi di vendita, la superficie complessiva e gli orari sono definiti e approvati dalla Giunta Comunale, sentite le Municipalità.

3. Nel caso di affidamento delle aree mercatali a soggetti gestori, quali associazioni, enti ecc. la periodicità, il numero massimo degli spazi di vendita, la superficie complessiva e gli orari saranno definiti ed approvati da parte della Giunta Comunale in sede di autorizzazione alla sottoscrizione dell'apposita convenzione prevista dal successivo art. 5, comma 4, del presente Regolamento.

Art. 3 – Soggetti ammessi alla vendita

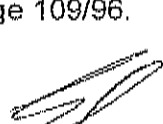
1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all'articolo 1 gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, nonché le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

2. I soggetti ammessi alla vendita secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo devono rispettare le seguenti condizioni:

a) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

b) ubicazione dell'unità produttiva agricola o, in caso di società, delle unità produttive agricole dei soci, nell'ambito territoriale della Regione Campania con priorità per quelle ubicate in Provincia di Napoli.

3. E' consentita la partecipazione ai mercati contadini da parte di cooperative, comunità, enti, organizzazioni di volontariato, regolarmente riconosciuti dal Ministero competente, operanti anche al di fuori dell'ambito regionale, al fine di favorire la vendita dei prodotti, naturali o trasformati, derivanti dalla coltivazione dei terreni confiscati o sequestrati ai sensi della Legge 109/96.



Art. 4 – Prodotti agricoli posti in vendita

1. Nei mercati è consentita la vendita esclusiva di prodotti agricoli alimentari provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione e/o trasformazione.
2. Possono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli alimentari conformi a quanto previsto nel presente Disciplinare, alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Art. 5 – Gestione dei mercati e assegnazione dei posteggi

1. Per ciascuna area, l'organizzazione, il coordinamento e la gestione del mercato può essere svolta direttamente dal Comune ovvero essere affidata ad un soggetto, composto da imprenditori agricoli, anche associati.
2. I posteggi disponibili verranno assegnati mediante indizione di un bando pubblico. Le relative graduatorie verranno redatte sulla base di un punteggio secondo i criteri di priorità elencati nella seguente tabella :

Criteri	Punteggio attribuito
Aziende agricole iscritte all'ERAB (elenco operatori dell'agricoltura biologica ubicati nella regione Campania)	20
Aziende agricole che possano vantare il conferimento di marchi DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP, STG	15
Aziende che possano comprovare l'adozione di metodologie riconducibili alla cd. "agricoltura integrata" attraverso l'utilizzo di marchi all'uopo rilasciati da società o istituti specializzati	12
Aziende agricole i cui titolari siano imprenditrici	10
Aziende agricole i cui titolari siano imprenditori di età inferiore ai 50 anni	8
Trasparenza nella formazione del prezzo finale dei prodotti (prezzo chiaro) conseguita mediante l'indicazione del costo di produzione, del costo di trasformazione (eventuale) e del costo di vendita	7
Aziende agricole aventi sede nel Comune di Napoli	8
Aziende agricole aventi sede nella Provincia di Napoli	6
Cooperative operanti nel settore dell'agricoltura biologica e/o integrata, che abbiano assunto una quota minima di soggetti diversamente abili pari ad almeno il 10%	4
Comprovata partecipazione ai mercati agricoli nell'ultimo triennio	3

3. Qualora sia affidata ad un soggetto, composto da imprenditori agricoli, anche associati, la selezione del soggetto di coordinamento e gestione fermo restando l'applicazione della tabella di cui al comma 2 per l'assegnazione dei posteggi avverrà sulla base di un progetto di mercato, valutato dal Comune, preferibilmente secondo gli elementi che seguono:

a) Statuto e atto costitutivo, in caso di soggetto composto da imprenditori agricoli associati;

12



- b) proposta di disciplinare di mercato, formulato secondo le linee d'indirizzo del presente atto;
- c) proposta di localizzazione, nell'ambito delle aree individuate;
- d) le dimensioni dell'area proposta e dei singoli posteggi;
- e) il calendario dei giorni e l'orario di mercato;
- f) il numero, l'elenco, e i requisiti di tutte le aziende coinvolte dei produttori agricoli;
- g) le caratteristiche sperimentali o permanenti del mercato, incluso l'allestimento ai sensi della normativa vigente in materia igienico-sanitaria per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche;
- h) le modalità di controllo e di rilevazione delle presenze e dei prezzi applicati;
- i) l'indicazione della gamma dei prodotti agricoli posti in vendita;
- j) l'elaborato in cui saranno indicate le soluzioni attraverso le quali il soggetto intende organizzare il mercato e che dovranno anche essere rappresentate graficamente tramite localizzazione su planimetrie, che tengano in considerazione il minor impatto possibile delle strutture rispetto al contesto territoriale in cui saranno collocate;
- k) eventuale proposta di un programma di attività collaterali di cui al successivo art.13.

4. La Giunta Comunale, su proposta congiunta dell'Assessorato all'Ambiente e l'Assessorato allo Sviluppo, sentita la Municipalità, autorizza la sottoscrizione di apposita convenzione, contenente i criteri di concessione e di gestione dettati dall'ente stesso, per la concessione del suolo pubblico al soggetto di coordinamento e gestione.

Art. 6 – Obblighi del soggetto di coordinamento e gestione

Il Comune definisce nella convenzione di cui all'art. 5, comma 4, gli obblighi del soggetto di coordinamento e gestione, quale soggetto responsabile dell'area del mercato agricolo. Il soggetto di coordinamento e gestione ha l'obbligo di:

- a) garantire l'organizzazione e il funzionamento del mercato (ad es. occupazione costante del posteggio, allestimento e gestione delle strutture di vendita, vendita prevalentemente di prodotti agricoli di stagione, esposizione chiara dei prezzi di vendita.) prevedendo anche attività di comunicazione, promozione e valorizzazione;
- b) porsi come soggetto referente nei confronti del Comune, dei consumatori e degli organi preposti alla vigilanza;
- c) corrispondere il canone di concessione di suolo pubblico previsto per le manifestazioni organizzate in collaborazione del Comune;
- d) sostenere i costi per il consumo di energia elettrica, acqua, raccolta rifiuti;
- e) coordinare la raccolta dei rifiuti in maniera differenziata, mantenendo in ordine e pulizia l'area del mercato;
- f) ripristinare, a proprie spese, gli eventuali danni alle aree di mercato;
- g) esercitare attività di controllo sul rispetto del regolamento da parte degli operatori, in particolare ogni modifica dell'impresa e dell'attività agricola che possa pregiudicare gli interessi pubblici perseguiti;
- h) vigilare e predisporre le misure necessarie affinché le attività mercatali non arrechino disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione, obbligo del presidio di Polizia Municipale i cui costi sono a carico del soggetto gestore dell'area mercatale

Art. 7 - Modalità di vendita

1. Il prodotto reperibile nei mercati deve provenire esclusivamente da produzioni del territorio della Regione Campania, fermo restando quanto previsto dall'art.3 comma 3.
2. Possono essere venduti prodotti freschi e trasformati esclusivamente di provenienza aziendale, e, relativamente ai prodotti ortofrutticoli; nel limite indicato nell'art. 4 comma 2 del presente

N.



Regolamento. Nel caso di prodotti trasformati, gli ingredienti utilizzati per la preparazione dovranno essere prevalentemente di origine aziendale riportati sulla etichetta

3. Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda, secondo quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza alimentare, si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale del prodotto agricolo riportati sull'etichettatura del prodotto.

4. Il prodotto posto in vendita deve essere pulito e senza residui in apposita confezione

5. Le aziende che pongono in vendita prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, derivati del latte, uova, ecc.), devono porsi nelle condizioni di garantire, attraverso l'autocontrollo e le specifiche leggi di settore, quanto segue:

→ assenza nell'alimentazione di farine animali, escluse le categorie previste;

→ utilizzo nell'alimentazione di soli alimenti vegetali;

→ assenza di trattamenti ormonali agli animali.

6. È fatto obbligo di dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità (DOP, IGP, DOC e DOCG), oltre alle produzioni biologiche e ai marchi aziendali di prodotto e di processo.

7. L'imprenditore è tenuto ad esporre in modo ben visibile un apposito cartello, con la denominazione e l'ubicazione dell'azienda e con l'elenco dei prodotti posti in vendita.

8. I prodotti devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore e indicare il luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

9. L'imprenditore deve attenersi alle norme igienico-sanitarie, fiscali, nonché in materia di etichettatura, di tracciabilità e di gestione dei rifiuti differenziati.

10. Ogni operatore deve conferire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, tutti i rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività.

11. L'area adibita alla vendita e le zone circostanti i mercati dovranno essere lasciate sgombre e pulite, provvedere al trasferimento dei rifiuti dell'esercizio dell'attività negli appositi contenitori indicati e selezionati per la raccolta differenziata.

Art.8 – Addetti alla vendita

1. L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n.296, dai relativi familiari coadiuvanti, o dal personale dipendente di ciascuna impresa, tutti in regola con gli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali ed assistenziali, autocertificati al momento della presentazione della domanda di partecipazione, rispettare tutti gli obblighi amministrativi compresa la SCIA.

2. Gli addetti alla vendita di prodotti deperibili devono indossare abbigliamento idoneo come previsto dalle norme vigenti

Art. 9 - Monitoraggio dei prezzi

1. Gli espositori sono tenuti a presentare i loro prodotti con l'indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben visibile, fornendo, anche sulle etichette, indicazioni utili e corrette, finalizzate a facilitare la comprensione delle caratteristiche del prodotto da parte del consumatore.

Art. 10 - Calendario del mercato e orari

1. Per ciascun mercato agricolo dovrà essere fissato :

- La cadenza : mensile
- L'orario di scarico ed approntamento banco
- L'orario di esposizione e vendita al pubblico
- L'orario di ricarica merce e sgombero dell'area

2. Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse, potrà altresì disporre la sospensione o la variazione del giorno di svolgimento dei mercati agricoli.

Art. 11 – Obblighi degli operatori partecipanti al mercato

1. Gli operatori dovranno esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola. Gli operatori dovranno occupare esclusivamente l'area assegnata e dovranno garantire una cura particolare ed a norma d'igiene e conservazione dei prodotti alimentari nell'allestimento del proprio spazio di vendita, sia per la valorizzazione dei

prodotti, sia per una corretta informazione al consumatore oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla tracciabilità dei prodotti medesimi.

2. Le aziende partecipanti ai mercati agricoli non potranno smontare la propria struttura o lasciare lo spazio di vendita prima dell'orario stabilito.

Art. 12 - Disposizioni igienico-sanitarie

1. L'attività dei mercati dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti ed in particolare con riferimento ai Regolamenti CE n. 178/2002, n. 852/2004 e n.853/2004.

2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

Art. 13 - Attività collaterali

1. All'interno dei mercati dovranno essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche al fine di promuovere esperienze di valorizzazione dei prodotti tipici (presidi Slow Food, produzioni DOP, IGP, DOC e DOCG, ecc.) ovvero la conoscenza sulle tematiche relative alla sana alimentazione, prevedendo eventualmente l'organizzazione di laboratori didattici incentrati sui procedimenti di trasformazione dei prodotti agricoli. In tali occasioni sarà possibile la partecipazione, limitata alla sola esposizione, anche di operatori artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche dei mercati agricoli o dell'iniziativa particolare.

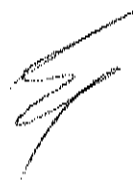
Art. 14 – Controlli e sanzioni

1. La Polizia Locale e i competenti organi di controllo accertano il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20.11.2007 e del presente Regolamento.

2. Le violazioni al presente disciplinare sono punite ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 con le modalità e le procedure di cui alla L. 689/81.

3. In caso di tre violazioni, commesse nell'arco dell'anno, alle disposizioni del presente Regolamento o alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, l'imprenditore agricolo verrà escluso dal Mercato.

N.P.



ORIGINALE



**DIREZIONE CENTRALE VIII SVILUPPO
COMMERCIALE ARTIGIANALE E TURISTICO
DIPARTIMENTO AMBIENTE**

Proposta al Consiglio

**ASSESSORATO ALLO SVILUPPO
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE**

Proposta di delibera prot. N° 11 del 16/04/2012

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

.....

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 265

OGGETTO: Proposta al Consiglio - Approvazione del regolamento per il funzionamento del mercato di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 e individuazione delle aree a ciò destinate.

Il giorno 19.4.2012, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 9 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Tommaso SODANO

Assente

Sergio D'ANGELO

P

Luigi DE FALCO

P

Antonella DI NOCERA

Assente

Anna DONATI

P

Marco ESPOSITO

P

Alberto LUCARELLI

P

Giuseppe NARDUCCI

P

Annamaria PALMIERI

Assente

Riccardo REALFONZO

Assente

Giuseppina TOMMASIELLI

P

Bernardino TUCCILLO

P

sta bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

ume la Presidenza Sindaco Luigi de Magistris

siste il Segretario del Comune Settimio Vitarone

IL PRESIDENTE

istatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Marco Esposito e del Vicesindaco con delega all'Ambiente Tommaso Sodano

2

Premesso che

- ^ in diverse aree della città, già dall'anno 2007, su richiesta delle Associazioni di categoria e con il contributo della Regione Campania si è dato vita, in via sperimentale, a varie manifestazioni per l'esposizione e la vendita di prodotti locali provenienti da aziende agricole, con l'intento di valorizzare il territorio e creare opportunità di rapporto diretto tra produttori e consumatori, per contenere i prezzi dei prodotti agricoli, per garantire l'origine e la qualità dei prodotti acquistati, nonché per incentivare il consumo dei prodotti di stagione e la conoscenza delle aziende di settore ;

Preso atto che

- ^ le citate manifestazioni hanno fatto registrare un positivo riscontro sia per gli imprenditori agricoli partecipanti e sia per l'utenza in crescita;
- ^ la vendita dei prodotti agricoli, da parte delle aziende agricole produttrici, si contraddistingue come vendita diretta, avente come obiettivo fondamentale la valorizzazione delle caratteristiche nutrizionali dei prodotti alimentari, la freschezza dei prodotti agricoli, consolidando il legame socio-economico con il territorio;

Considerato che

- ^ la congiuntura economica sfavorevole ed il costante aumento del costo della vita, soprattutto per quanto riguarda i generi di largo consumo, hanno spinto i consumatori a rivolgersi verso gli operatori che garantiscono un buon prodotto ad un costo contenuto, come nel caso dei prodotti agricoli venduti direttamente al consumatore (filiera corta);
- ^ l'accorciamento della filiera produttiva costituisce un metodo efficace anche per migliorare il reddito degli stessi produttori;
- ^ i mercati degli imprenditori agricoli ben rispondono alla crescente domanda dei consumatori che chiedono qualità, affidabilità e prodotti naturali che rappresentino il territorio, nonché il contatto diretto con i produttori, quale indice di garanzia di origine dei prodotti;
- ^ tra gli elementi caratterizzanti i mercati dei produttori agricoli, risulta fondamentale anche la sensibilizzazione del consumatore ad un acquisto responsabile e rispettoso dei cicli produttivi, in quanto si facilita la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichettature, garanzie di tracciabilità) ;
- ^ tale iniziativa può favorire lo sviluppo locale, in quanto oltre a valorizzare le risorse territoriali disponibili per tutelare l'ambiente e curare il paesaggio, promuove i prodotti tipici locali, diffondendo la conoscenza dell'alimentazione *made in Italy*, non solo come risorsa economica, ma anche come fondamentale espressione d'identità;

Visto

- ^ il D.Lgs n.114/98- che, all'art.4, comma 2, lett. d), esclude espressamente dalla normativa sul commercio: "*d) i produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del Codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 e successive modificazioni e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni*";
- ^ la Legge n. 296/2006 che, al comma 1065 dell'art. 1, prevede la promozione dello sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta;
- ^ il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007 che, in attuazione della predetta legge, fissa requisiti uniformi e standard per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli e che lo stesso decreto si pone come obiettivo primario quello di soddisfare le esigenze dei consumatori, in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione;

M

Preso atto che

- ▲ il citato D.M. 20/11/2007 - all'art. 2 - comma 1 - lett. a) prevede che le aziende agricole partecipanti al mercato debbano essere ubicate nell'ambito territoriale della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni;

Ritenuto

- ▲ opportuno individuare il territorio della Regione Campania, come ambito territoriale di ubicazione delle aziende agricole che possono partecipare al mercato, con priorità per quelle ubicate nei comuni della Provincia di Napoli;

Preso atto che

- ▲ ai sensi del D.M. 20/11/2007 - all'art. 2 - comma 1 - lett. b) nei mercati agricoli è consentita la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti in seguito ad attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del c.c.;
- ▲ il D.M. 20/11/2007 - all'art. 4 - comma 2 e 4 - prevede che, all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta, possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati;
- ▲ la previsione del regolamento, ai sensi dell'art. 4 - comma 3 - del D.M. 20/11/2007, è finalizzata a specificare i prodotti che possono essere venduti ai fini di una maggiore specializzazione e qualificazione del mercato stesso, nonché a regolamentare le modalità di svolgimento delle attività di vendita, nell'ottica della valorizzazione delle tipicità e della provenienza dei prodotti medesimi, con l'espresso coinvolgimento degli imprenditori agricoli ammessi a partecipare al mercato, che assumono l'impegno di rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza amministrativa nell'esercizio delle attività, stabilite nel regolamento medesimo;

Ritenuto che

- ▲ lo svolgimento delle attività di mercato non possa disgiungersi da un concreto percorso di conoscenza e approfondimento destinato prevalentemente ai giovani in età scolare, sulle tematiche relative alla sana alimentazione, prevedendo l'organizzazione di laboratori didattici incentrati sui processi di trasformazione dei prodotti agricoli;

Dato atto che

- ▲ in questo ambito, le Municipalità hanno svolto un importante lavoro sul proprio territorio, riscuotendo un notevole successo in termini di gradimento da parte dei consumatori;
- ▲ è opportuno procedere ad una regolamentazione di tali mercati, prevedendone l'istituzione in aree dedicate;
- ▲ ai sensi dell'art. 23 del Regolamento comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 21 settembre 2005 e ss.mm., le Municipalità sono tenute ad esprimere il proprio preventivo parere vincolante e obbligatorio in materia di istituzione di nuovi mercati;
- ▲ al fine di avviare il percorso istitutivo, con nota prot. n. PG/2011/0775144 del 24/11/2011, l'Assessorato allo Sviluppo ha invitato le Municipalità a formulare proposte tese all'individuazione delle aree da destinare all'attività;
- ▲ con nota prot. PG/2012/102843 del 06/02/2012, la III Municipalità - Stella S. Carlo all'Arena - ha individuato le seguenti aree :

- 1 Viale del Poggio
- 2 Piazza Sanità

IL SEGRETARIO GENERALE

- ▲ con nota prot. PG/2012/102921 del 06/02/2012, la VI Municipalità –Ponticelli-Barra S.Giovanni a Teduccio - ha individuato le seguenti aree :

- | | |
|---|---|
| 1 | Parco Massimo Troisi (S.Giovanni a Teduccio) |
| 2 | Piazza Francesco De Santis (Barra) |
| 3 | Via Margherita (Ponticelli) |

- ▲ con nota prot. PG/2012/102947 del 06/02/2012, la I Municipalità – Chiaia - ha individuato la seguente area :

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Villa Comunale di Chiaia |
|---|--------------------------|

- ▲ con nota prot. PG/2012/112235 del 08/02/2012 la II Municipalità – Avvocata-Montecalvario ha individuato le seguenti aree:

- | | |
|---|--|
| 1 | Piazza Scipione Ammirato |
| 2 | Via Cervantes |
| 3 | Piazzetta Olivella |
| 4 | Parco Ventaglieri |
| 5 | Parco Viviani |
| 6 | Piazza Dante (su autorizzazione del Sindaco) |

- ▲ con nota prot. PG/2012/141621 del 17/02/2012 la V Municipalità – Vomero-Arenella - ha individuato le seguenti aree:

- | | |
|---|--|
| 1 | Piazza Quattro Giornate |
| 2 | Piazza Immacolata (lato Largo Celebrano) |
| 3 | Largo Tina Pica (Via Domenico Fontana) |

- ▲ con nota prot. PG/2012/150569 del 21/02/2012, pervenuta per il tramite dell'Assessorato allo Sviluppo in data 23/02/2012, la VII Municipalità – Miano-Secondigliano-S.Pietro a Paterno - ha individuato le seguenti aree:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Parco S. Gaetano Errico |
| 2 | Parco Mianella |
| 3 | Parco Barbato |
| 4 | Parco Aquino |

- ▲ con nota prot. PG/2012/177969 del 01/03/2012, la I Municipalità – Chiaia - Posillipo ha integrato le aree, individuando, altresì, le seguenti aree :

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Via A. Torelli |
| 2 | Piazza Salvatore Di Giacomo |

- ▲ con nota prot. PG/2012/190378 del 05/03/2012, pervenuta per il tramite dell'Assessorato allo Sviluppo in pari data , la IV Municipalità – S. Lorenzo-Vicaria-Poggioreale-Zona Industriale - ha individuato le seguenti aree:

[Handwritten signature]

- 1 Centro Direzionale
- 2 Piazza Carlo III
- 3 Piazza Cavour – giardini antistanti Metropolitana
- 4 Piazza Miraglia
- 5 Area antistante torri Portacapuana
- 6 Piazza Principe Umberto
- 7 Piazza Poderico
- 8 Piazza S. Ferdinando

5

^ con nota prot. 487 del 07/03/2012, la IX Municipalità – Pianura-Soccavo - ha individuato le seguenti aree:

- 1 Parco Costantino (Soccavo)
- 2 Isola Pedonale "Falcone e Borsellino" (Corso Duca D'Aosta - Pianura)

^ con nota prot. 825/U del 20/03/2012, la VIII Municipalità – Piscinola-Marianella-Chiaiano-Scampia - ha individuato le seguenti aree :

1	Via Nuova Toscanella (area antistante 28^ Circolo Didattico)
2	Villa Comunale a Piazza Marianella

^ il Dipartimento Ambiente ha individuato i parchi di seguito indicati, dislocati in diversi quartieri della città, che al netto delle aree già segnalate dalle Municipalità, sono i seguenti:

- 1 Parco Scampia
- 2 Parco Fratelli de Filippo (Ponticelli)
- 3 Parco Virgiliano (Posillipo)
- 4 Parco Camaldoli
- 5 Parco Buglione (Arenella)

Ritenuto che

- ^ in applicazione del principio di sussidiarietà, sia opportuno demandare alle Municipalità la competenza in ordine alle attività connesse allo svolgimento delle singole iniziative, atteso che l'esperienza già acquisita, con il concreto coinvolgimento dell'istituzione più vicina ai cittadini e al territorio di riferimento, ha consentito la realizzazione di buoni risultati in termini di funzionalità e partecipazione, così come quelle direttamente affidate dal Comune di Napoli ad enti o associazioni;
- ^ la periodicità, il numero massimo degli spazi di vendita, la superficie complessiva e gli orari saranno definiti e approvati dalla Giunta Comunale, sentite le Municipalità;
- ^ all'assegnazione dei posteggi e/o delle aree di mercato, si procederà:
 - a) mediante appositi bandi, qualora la gestione sia svolta direttamente dal Comune di Napoli;
 - b) mediante la stipula delle apposite convenzioni, con gli enti e/o le associazioni di cui l'Amministrazione Comunale riterrà di avvalersi per il supporto operativo, qualora la gestione sia affidata ad un soggetto, composto da imprenditori agricoli, anche associati;

SECRETARIA

- per le aree destinate ai mercati agricoli, che rientrano fra quelle di cui all'art.2, punto 5) - si applica l'agevolazione tariffaria di cui all'art. 28, comma 3, del Regolamento COSAP.

l'allegato, parte integrante del presente atto, è costituito da n. 7 pagine

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dai Direttori della VIII Direzione Centrale e del Dipartimento Ambiente sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, gli stessi direttori qui di seguito sottoscrivono

Il Direttore del Dipartimento Ambiente
Arch. Giuseppe Pulli

Il Direttore della VIII Direzione Centrale
D.ssa Daniela Michelino

DELIBERA

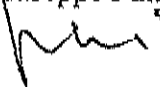
Proporre al Consiglio:

1. di approvare il regolamento per il funzionamento del mercato di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di individuare il territorio della Regione Campania, con priorità ai comuni della Provincia di Napoli, quale ambito di ubicazione delle aziende agricole che possono partecipare al mercato;
3. di individuare le aree da destinare allo svolgimento dei mercati agricoli, così come proposte dalle Municipalità, secondo il seguente prospetto:

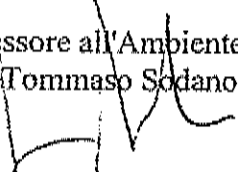
I Municipalità	Villa Comunale - Via A.Torelli - Piazza Salvatore Di Giacomo
II Municipalità	Piazza Scipione Ammirato; Via Cervantes; Piazzetta Olivella; Parco Ventaglieri; Parco Viviani; Piazza Dante (su autorizzazione del Sindaco)
III Municipalità	Viale del Poggio; Piazza Sanità
IV Municipalità	Centro Direzionale; Piazza Carlo III; Piazza Cavour - giardini antistanti Metropolitana; Piazza Miraglia; Area antistante torri Portacapuana; Piazza Principe Umberto; Piazza Poderico; Piazza S. Ferdinando
V Municipalità	Piazza Quattro Giornate; Piazza Immacolata (lato Largo Celebrano); Largo Tina Pica
VI Municipalità	Parco Massimo Troisi; Piazza Francesco De Santis; Viale Margherita
VII Municipalità	Parco S.Gaetano Errico; Parco Mianella; Parco Barbato; Parco Aquino
VIII Municipalità	Via Nuova Toscanella (area antistante 28^ Circolo Didattico); Villa Comunale a Piazza Marianella
IX Municipalità	Parco Costantino (Soccavo); Isola Pedonale "Falcone e Borsellino" (Corso Duca D'Aosta - Pianura)
X Municipalità	Piazza Italia; Piazza San Vitale, Viale Campi Flegrei; Via Cerlone; Piazza Veniero
Dipartimento Ambiente	Parco Scampia; Parco Fratelli de Filippo (Ponticelli); Parco Virgiliano (Posillipo); Parco Camaldoli; Parco Buglione (Arenella)

- 7
4. di stabilire che la periodicità, il numero massimo degli spazi di vendita, la superficie complessiva e gli orari saranno definiti ed approvati dalla Giunta Comunale, sentite le Municipalità;
 5. di stabilire, altresì, che nel caso di affidamento delle aree mercatali a soggetti gestori, quali associazioni, enti ecc. la periodicità, il numero massimo degli spazi di vendita, la superficie complessiva e gli orari saranno definiti ed approvati da parte della Giunta Comunale, in sede di autorizzazione alla sottoscrizione dell'apposita convenzione prevista dal successivo punto 6 - lettera b);
 6. all'assegnazione dei posteggi e/o delle aree di mercato, si procederà:
 - a. mediante appositi bandi, qualora la gestione sia svolta direttamente dal Comune di Napoli;
 - b. mediante la stipula delle apposite convenzioni, con gli enti e/o le associazioni di cui l'Amministrazione Comunale riterrà di avvalersi per il supporto operativo, qualora la gestione sia affidata ad un soggetto, composto da imprenditori agricoli, anche associati;
 7. di dare atto che per le aree destinate ai mercati agricoli, che rientrano fra quelle di cui all'art.2, punto 5) - si applica l'agevolazione tariffaria di cui all'art. 28, comma 3, del Regolamento COSAP.

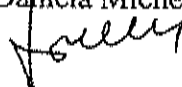
Il Direttore del Dipartimento Ambiente
Arch. Giuseppe Pulli



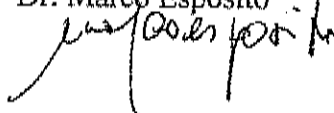
L'Assessore all'Ambiente
On.le Tommaso Sodano



Il Direttore della VIII Direzione Centrale
D.ssa Daniela Michelino



L'Assessore allo Sviluppo
Dr. Marco Esposito



0



Segue emendamento ~~e eliminazione di~~
~~esecuzione immediata~~ su intercalare allegato

IL SEGRETARIO GENERALE



SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n. 265 del 19.04.2012

8

La Giunta,

Letto il parere di regolarità tecnica ;

Viste le osservazioni del Segretario Generale nelle quali si ricorda che *"qualora la deliberazione dovesse essere approvata dal Consiglio Comunale, i provvedimenti consequenziali che saranno posti in essere dovranno conformarsi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed essere sottoposti alla preventiva approvazione della Giunta comunale nelle ipotesi previste in delibera"*;

Con VOTI UNANIMI adotta l'atto.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Luigi de Magistris

IL SEGRETARIO GENERALE





COMUNE DI NAPOLI

9

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. ...11...del ...16/04/2012....., AVENTE AD OGGETTO:
Proposta al Consiglio - Approvazione del regolamento per il funzionamento del mercato di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli ai sensi del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 e individuazione delle aree a ciò destinate.

I Direttori, D.ssa Daniela Michelino ed Arch. Giuseppe Pulli esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE** dando atto che dalla presente proposta non deriva né può derivare un aumento della spesa o diminuzione delle entrate

Addì.....

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AMBIENTE
Arch. Giuseppe Pulli

IL DIRETTORE VIII DIREZIONE CENTRALE
D.ssa Daniela Michelino

Pervenuta in Ragioneria Generale il Prot.....

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di €.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....() del Bilancio 200....., che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	€.....
Impegno precedente €.....	
Impegno presente €.....	€.....
Disponibile	€.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

Proposta di deliberazione della Direzione Centrale Sviluppo commerciale e dipartimento ambiente prot. 11 del 16 aprile 2012, pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 18 aprile 2012 (S.G. 318)

Osservazioni del Segretario Generale

10

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente;

Letto il parere di regolarità tecnica che recita: *"Favorevole, dando atto che dalla presente proposta non deriva, né può derivare un aumento della spesa o una diminuzione delle entrate"*;

Dalla lettura della parte narrativa, redatta sotto la propria responsabilità dal Dirigente responsabile del Servizio proponente, si evince, tra l'altro, che:

- con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007 sono stati fissati requisiti uniformi e standard per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli e che lo stesso decreto si pone come obiettivo primario quello di soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione;
- *"è opportuno procedere ad una regolamentazione di tali mercati, prevedendone l'istituzione in aree dedicate"*;
- *"ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento comunale [...] le Municipalità sono tenute ad esprimere il proprio preventivo parere vincolante e obbligatorio in materia di istituzione di nuovi mercati"*;
- le Municipalità invitate dall'Assessore allo Sviluppo hanno formulato proposte tese ad individuare le aree sedi dei mercati agricoli e il Dipartimento Ambiente ha individuati alcuni parchi dislocati in diversi quartieri della città quali possibili sedi di mercatini agricoli.

Con il presente atto si intende proporre al Consiglio Comunale l'adozione del regolamento per il funzionamento del mercato di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, di individuare le aree destinate allo svolgimento dei mercati agricoli, stabilendo che la periodicità, il numero massimo degli spazi di vendita, la superficie complessiva e gli orari saranno definiti ed approvati dalla Giunta comunale sentite le Municipalità.

L'assegnazione dei posteggi e/o delle aree di mercato, si legge ancora nella proposta in esame, sarà effettuata con appositi bandi qualora la gestione sia direttamente curata dal Comune di Napoli o *"mediante la stipula delle apposite convenzioni, con gli enti e/o le associazioni di cui l'Amministrazione Comunale riterrà di avvalersi per il supporto operativo, qualora la gestione sia affidata ad un soggetto composto da imprenditori agricoli, anche associati"*.

In proposito si ricorda che l'esercizio della potestà regolamentare degli Enti Locali è costituzionalmente garantito ed esercitato in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite (art.117, comma 6 Cost.), nel rispetto dei vincoli normativi e dei principi generali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Richiamato l'articolo 42, comma 2 lettera a), in cui si dispone che il Consiglio Comunale ha competenza nei seguenti atti fondamentali: *"statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi"*, si rimettono all'Organo deliberante le valutazioni e le determinazioni concludenti trattandosi di scelte riconducibili all'attività discrezionale dell'Ente, esercitabile nel rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

Resta inteso, altresì, che qualora la deliberazione dovesse essere approvata dal Consiglio Comunale, i provvedimenti consequenziali che saranno posti in essere dovranno conformarsi a

D.G.

[Firma]

11
quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed essere sottoposti alla preventiva approvazione della Giunta comunale nelle ipotesi previste in delibera; la dirigenza, in merito al presente atto, è responsabile della regolarità tecnica, con particolare riguardo alla correttezza e completezza dell'istruttoria, alla conformità della proposta stessa alla specifica normativa di settore, alla congruità della motivazione, alla coerenza delle scelte rispetto agli atti di regolazione e di programmazione approvati dall'Ente e all'idoneità delle stesse in relazione alle finalità che l'Ente intende perseguire.

Napoli,

Il Segretario Generale

19.4.12

VISTO:

Il Sindaco

Luigi de Magistris

12

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 265 del 19/4/2012 composta da n. 12 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 7, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 6 MAG. 2012 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente
atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio
Segreteria del Consiglio

☐ Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
in data _____ n° _____

☐ Deliberazione decaduta

☐ Altro

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 12 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 265 del 19/4/12

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. 7 pagine separatamente numerate,

☒ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N...265.....DEL 19-4-2012



COMUNE DI NAPOLI

REGOLAMENTO DEI MERCATI AGRICOLI

m

SOMMARIO

- Art. 1 - Finalità del disciplinare
- Art. 2 – Procedure per l'istituzione dei mercati agricoli
- Art. 3 - Soggetti ammessi alla vendita
- Art. 4 - Prodotti agricoli posti in vendita
- Art. 5 – Gestione dei mercati e assegnazione dei posteggi
- Art. 6 – Obblighi del soggetto di coordinamento e gestione
- Art. 7 - Modalità di vendita
- Art. 8 – Addetti alla vendita
- Art. 9 – Monitoraggio dei prezzi
- Art. 10 - Calendario dei mercati e orari
- Art. 11 - Obblighi degli operatori partecipanti ai mercati
- Art. 12 - Disposizioni igienico-sanitarie
- Art. 13 - Attività collaterali
- Art. 14 – Controlli e sanzioni

Art. 1 – Finalità del disciplinare

La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme che stabiliscano la partecipazione ai mercati agricoli riservati alla vendita diretta di prodotti alimentari da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali n. 3510 del 20/11/2007, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29/12/2007.

In particolare, il disciplinare è teso a raggiungere gli obiettivi di qualità di seguito indicati:

- tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscano il consumatore e facilitino la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari, tracciabilità);
- favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali, locali e di qualità;
- favorire la distribuzione di prodotti locali e stagionali dalla chiara e garantita tracciabilità e provenienza;
- accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
- promuovere le relazioni tra cittadini e modelli di sviluppo sostenibile;
- fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.

Art. 2 – Procedure per l'istituzione dei mercati agricoli

1. L'individuazione delle aree destinate ad ospitare i mercati agricoli è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. La periodicità, il numero massimo degli spazi di vendita, la superficie complessiva e gli orari sono definiti e approvati dalla Giunta Comunale, sentite le Municipalità.

3. Nel caso di affidamento delle aree mercatali a soggetti gestori, quali associazioni, enti ecc. la periodicità, il numero massimo degli spazi di vendita, la superficie complessiva e gli orari saranno definiti ed approvati da parte della Giunta Comunale in sede di autorizzazione alla sottoscrizione dell'apposita convenzione prevista dal successivo art. 5, comma 4, del presente Regolamento.

Art. 3 – Soggetti ammessi alla vendita

1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all'articolo 1 gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, nonché le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

2. I soggetti ammessi alla vendita secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo devono rispettare le seguenti condizioni:

a) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

b) ubicazione dell'unità produttiva agricola o, in caso di società, delle unità produttive agricole dei soci, nell'ambito territoriale della Regione Campania con priorità per quelle ubicate in Provincia di Napoli.

3. E' consentita la partecipazione ai mercati contadini da parte di cooperative, comunità, enti, organizzazioni di volontariato, regolarmente riconosciuti dal Ministero competente, operanti anche al di fuori dell'ambito regionale, al fine di favorire la vendita dei prodotti, naturali o trasformati, derivanti dalla coltivazione dei terreni confiscati o sequestrati ai sensi della Legge 109/96.

Art. 4 – Prodotti agricoli posti in vendita

1. Nei mercati è consentita la vendita esclusiva di prodotti agricoli alimentari provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione e/o trasformazione.

fm

2. Al fine di assicurare la continuità del servizio ai mercati, le aziende agricole che vendono prodotti ortofrutticoli possono porre in vendita anche prodotti extra aziendali per un massimo del 10% della loro capacità produttiva aziendale, e che il ricorso abbia carattere stagionale, limitato nel tempo con riferimento a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, a condizione comunque che si tratti di prodotti acquistati da altre aziende agricole ubicate nell'ambito territoriale previsto per i mercati e per le stesse tipologie di prodotto per le quali l'azienda ha presentato domanda di partecipazione ai mercati.

3. Possono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli alimentari conformi a quanto previsto nel presente Disciplinare, alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Art. 5 – Gestione dei mercati e assegnazione dei posteggi

1. Per ciascuna area, l'organizzazione, il coordinamento e la gestione del mercato può essere svolta direttamente dal Comune ovvero essere affidata ad un soggetto, composto da imprenditori agricoli, anche associati.

2. Qualora sia svolta direttamente dal Comune, i posteggi disponibili verranno assegnati mediante indicazione di un bando pubblico. Le relative graduatorie verranno redatte sulla base di un punteggio secondo i criteri di priorità elencati nella seguente tabella :

Criteri	Punteggio attribuito
Aziende agricole iscritte all'ERAB (elenco operatori dell'agricoltura biologica ubicati nella regione Campania)	20
Aziende agricole che possano vantare il conferimento di marchi DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP, STG	15
Aziende che possano comprovare l'adozione di metodologie riconducibili alla cd. "agricoltura integrata" attraverso l'utilizzo di marchi all'uopo rilasciati da società o istituti specializzati	12
Aziende agricole i cui titolari siano imprenditori	10
Aziende agricole i cui titolari siano imprenditori di età inferiore ai 40 anni	8
Trasparenza nella formazione del prezzo finale dei prodotti (prezzo chiaro) conseguita mediante l'indicazione del costo di produzione, del costo di trasformazione (eventuale) e del costo di vendita	7
Aziende agricole aventi sede nel Comune di Napoli	8
Aziende agricole aventi sede nella Provincia di Napoli	6
Cooperative operanti nel settore dell'agricoltura biologica e/o integrata, che abbiano assunto una quota minima di soggetti diversamente abili pari ad almeno il 10%	4
Comprovata partecipazione ai mercati agricoli nell'ultimo triennio	3

3. Qualora sia affidata ad un soggetto, composto da imprenditori agricoli, anche associati, la selezione del soggetto di coordinamento e gestione avverrà sulla base di un progetto di mercato, valutato dal Comune, preferibilmente secondo gli elementi che seguono:

a) Statuto e atto costitutivo, in caso di soggetto composto da imprenditori agricoli associati;

- b) proposta di disciplinare di mercato, formulato secondo le linee d'indirizzo del presente atto;
- c) proposta di localizzazione, nell'ambito delle aree individuate;
- d) le dimensioni dell'area proposta e dei singoli posteggi;
- e) il calendario dei giorni e l'orario di mercato;
- f) il numero, l'elenco, e i requisiti di tutte le aziende coinvolte dei produttori agricoli;
- g) le caratteristiche sperimentali o permanenti del mercato, incluso l'allestimento ai sensi della normativa vigente in materia igienico-sanitaria per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche;
- h) le modalità di controllo e di rilevazione delle presenze e dei prezzi applicati;
- i) l'indicazione della gamma dei prodotti agricoli posti in vendita;
- j) l'elaborato in cui saranno indicate le soluzioni attraverso le quali il soggetto intende organizzare il mercato e che dovranno anche essere rappresentate graficamente tramite localizzazione su planimetrie, che tengano in considerazione il minor impatto possibile delle strutture rispetto al contesto territoriale in cui saranno collocate;
- k) eventuale proposta di un programma di attività collaterali di cui al successivo art. 13.

4. La Giunta Comunale, su proposta congiunta dell'Assessorato all'Ambiente e l'Assessorato allo Sviluppo, sentita la Municipalità, autorizza la sottoscrizione di apposita convenzione, contenente i criteri di concessione e di gestione dettati dall'ente stesso, per la concessione del suolo pubblico al soggetto di coordinamento e gestione.

Art. 6 – Obblighi del soggetto di coordinamento e gestione

Il Comune definisce nella convenzione di cui all'art. 5, comma 4, gli obblighi del soggetto di coordinamento e gestione, quale soggetto responsabile dell'area del mercato agricolo. Il soggetto di coordinamento e gestione ha l'obbligo di:

- a) garantire l'organizzazione e il funzionamento del mercato (ad es. occupazione costante del posteggio, allestimento e gestione delle strutture di vendita, vendita prevalentemente di prodotti agricoli di stagione, esposizione chiara dei prezzi di vendita.) prevedendo anche attività di comunicazione, promozione e valorizzazione;
- b) porsi come soggetto referente nei confronti del Comune, dei consumatori e degli organi preposti alla vigilanza;
- c) corrispondere il canone di concessione di suolo pubblico previsto per le manifestazioni organizzate in collaborazione del Comune;
- d) sostenere i costi per il consumo di energia elettrica, acqua, raccolta rifiuti;
- e) coordinare la raccolta dei rifiuti in maniera differenziata, mantenendo in ordine e pulizia l'area del mercato;
- f) ripristinare, a proprie spese, gli eventuali danni alle aree di mercato;
- g) esercitare attività di controllo sul rispetto del regolamento da parte degli operatori, in particolare ogni modifica dell'impresa e dell'attività agricola che possa pregiudicare gli interessi pubblici perseguiti;
- h) vigilare e predisporre le misure necessarie affinché le attività mercatali non arrechino disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione.

Art. 7 - Modalità di vendita

1. Il prodotto reperibile nei mercati deve provenire esclusivamente da produzioni del territorio della Regione Campania, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 comma 3.
2. Possono essere venduti prodotti freschi e trasformati esclusivamente di provenienza aziendale e, relativamente ai prodotti ortofrutticoli, nel limite indicato nell'art. 4 comma 2 del presente Regolamento. Nel caso di prodotti trasformati, gli ingredienti utilizzati per la preparazione dovranno essere prevalentemente di origine aziendale.
3. Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda, secondo quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza alimentare, si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale del prodotto agricolo.

4. Il prodotto posto in vendita deve essere pulito e senza residui.
5. Le aziende che pongono in vendita prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, derivati del latte, uova, ecc.), devono porsi nelle condizioni di garantire, attraverso l'autocontrollo e le specifiche leggi di settore, quanto segue:
 - assenza nell'alimentazione di farine animali, escluse le categorie previste;
 - utilizzo nell'alimentazione di soli alimenti vegetali;
 - assenza di trattamenti ormonali agli animali.
6. È fatto obbligo di dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità (DOP, IGP, DOC e DOCG), oltre alle produzioni biologiche e ai marchi aziendali di prodotto e di processo.
7. L'imprenditore è tenuto ad esporre in modo ben visibile un apposito cartello, con la denominazione e l'ubicazione dell'azienda e con l'elenco dei prodotti posti in vendita.
8. I prodotti devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore e indicare il luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
9. L'imprenditore deve essere a conoscenza delle norme igienico-sanitarie, fiscali, nonché in materia di etichettatura, di tracciabilità e di gestione dei rifiuti differenziati.
10. Ogni operatore deve conferire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, tutti i rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività.
11. L'area adibita alla vendita e le zone circostanti i mercati dovranno essere lasciate sgombre e pulite.

Art.8 – Addetti alla vendita

1. L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n.296, dai relativi familiari coadiuvanti, o dal personale dipendente di ciascuna impresa, tutti in regola con gli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali ed assistenziali, autocertificati al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 9 - Monitoraggio dei prezzi

1. Gli espositori sono tenuti a presentare i loro prodotti con l'indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben visibile, fornendo, anche sulle etichette, indicazioni utili e corrette, finalizzate a facilitare la comprensione delle caratteristiche del prodotto da parte del consumatore.

Art. 10 - Calendario del mercato e orari

1. Per ciascun mercato agricolo dovrà essere fissato :
 - La cadenza : settimanale o mensile
 - L'orario di scarico ed approntamento banco
 - L'orario di esposizione e vendita al pubblico
 - L'orario di ricarica merce e sgombero dell'area
2. Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse, potrà altresì disporre la sospensione o la variazione del giorno di svolgimento dei mercati agricoli.

Art. 11 – Obblighi degli operatori partecipanti al mercato

1. Gli operatori dovranno esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola. Gli operatori dovranno occupare esclusivamente l'area assegnata e dovranno garantire una cura particolare nell'allestimento del proprio spazio di vendita, sia per la valorizzazione dei prodotti, sia per una corretta informazione al consumatore oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla tracciabilità dei prodotti medesimi.
2. Le aziende partecipanti ai mercati agricoli non potranno smontare la propria struttura o lasciare lo spazio di vendita prima dell'orario stabilito.

Art. 12 - Disposizioni igienico-sanitarie

1. L'attività dei mercati dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti ed in particolare con riferimento ai Regolamenti CE n. 178/2002, n. 852/2004 e n.853/2004.
2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

Art. 13 - Attività collaterali

1. All'interno dei mercati possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche al fine di promuovere esperienze di valorizzazione dei prodotti tipici (presidi Slow Food, produzioni DOP, IGP, DOC e DOCG, ecc.) ovvero la conoscenza sulle tematiche relative alla sana alimentazione, prevedendo eventualmente l'organizzazione di laboratori didattici incentrati sui procedimenti di trasformazione dei prodotti agricoli. In tali occasioni sarà possibile la partecipazione, limitata alla sola esposizione, anche di operatori artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche dei mercati agricoli o dell'iniziativa particolare.

Art. 14 – Controlli e sanzioni

1. La Polizia Locale e i competenti organi di controllo accertano il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20.11.2007 e del presente Regolamento.
 2. Le violazioni al presente disciplinare sono punite ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 con le modalità e le procedure di cui alla L. 689/81.
 3. In caso di tre violazioni, commesse nell'arco dell'anno, alle disposizioni del presente Regolamento o alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, l'imprenditore agricolo verrà escluso dal Mercato.
- 